COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 435

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ZAPPA: Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale (2021) 435

PRESIDENTE . 435, 437, 438, 439, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 452
AMATUCCI 437, 442
CARIOTA FERRARA 437
DE FLORIO 444, 447
DELL'ANDRO 444, 447
GUIDI 437, 441
PENNACCHINI . 439, 441, 442, 443, 446, 448, 450, 451
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 436, 440, 441, 442, 443, 444, 447, 448, 451
REGGIANI 438, 440
ROMEO 438, 443, 445, 448, 452
SPAGNOLI 443
VALIANTE, *Relatore*. 438, 440, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452

Votazione segreta:

PRESIDENTE 453

La seduta comincia alle 16,55.

DELL'ANDRO, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Desidero sottoporre alla Commissione l'opportunità di allargare il comitato ristretto, a suo tempo nominato, per l'esame della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice Civile » (1267).

Il comitato ristretto, composto dai deputati Pennacchini, presidente, Cacciatore, Ferrara, Coccia e Galdo, si è rivelato troppo « ristretto », nel senso che i molteplici impegni che gravano su questi cinque membri non consentono un normale funzionamento del comitato che trova difficoltà a riunirsi. Ritengo, quindi, opportuno nominare altri quattro membri, elevando il numero dei componenti del comitato da cinque a nove.

I quattro nuovi membri sono i deputati Del Castillo e Cavallaro Francesco della democrazia cristiana, Martuscelli del partito socialista e De Florio del partito comunista.

Se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zappa: Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale (2021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2021, d'iniziativa del deputato Zappa,

che concerne la modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale.

Nella passata seduta si è iniziata la discussione generale.

Il ministro Reale ha chiesto la parola. Ne ha la facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Nella passata seduta, espressi il punto di vista formale del Governo circa l'opportunità di adottare un provvedimento limitato – praticamente la proposta Zappa con alcuni ritocchi di carattere più che altro formale – rinviando tutte le altre questioni connesse con il problema dell'istituto della revisione alla riforma del codice di procedura penale. La riforma del codice di procedura penale è nella fase di immediato avvio, almeno come discussione da parte del Parlamento dei criteri e dei principî che ad essa devono presiedere. Ho detto di immediato avvio perché, se il Consiglio dei Ministri nella sua odierna seduta non avesse dovuto affrontare alcuni argomenti che hanno richiesto un tempo maggiore del previsto, lo schema di disegno di legge relativo alla delega per la riforma del codice di procedura penale sarebbe stato esaminato dal Governo proprio in questa riunione e, conseguentemente, entro la settimana o nella prossima, avrei potuto presentare il disegno di legge alle Camere.

Per questo ordine di considerazioni, già la volta scorsa, espressi il parere che fosse preferibile, per quanto concerne la modifica dell'istituto della revisione, rimanere sul piano di una soluzione limitata, rinviando alla riforma del codice di procedura penale il complesso degli altri problemi. Apprezzerei molto che la Commissione, accogliendo questo mio suggerimento, elaborasse anche un ordine del giorno per impegnare il Governo a predisporre i principî per la più ampia modifica dell'istituto della revisione in sede di riforma del codice.

Dal complesso della discussione svoltasi nella precedente seduta, a mio parere, sono emersi due aspetti particolari: in primo luogo, in seno alla Commissione, si è manifestato, indipendentemente dalle parti politiche, l'orientamento di allargare alquanto i casi di revisione, rispetto a quelli previsti nella proposta Zappa, rinviando la più ampia e completa definizione di questo istituto in sede di riforma del codice di procedura penale.

Il secondo punto era questo: benché fosse pacifico che con la riforma del codice di procedura penale si sarebbe estesa la revisione a tutti i casi di innocenza, si voleva subito definire normativamente il caso, di cui al numero 5 dell'articolo 554 del codice di procedura penale, cioè di colui che volendo uccidere una persona non vi fosse riuscito, per cui l'omicidio sarebbe solo « tentato » e, nel contempo, differenziare più chiaramente questa situazione dall'altra in cui il condannato fosse effettivamente innocente per non aver commesso il fatto oppure per essersi trovato nelle condizioni previste dall'articolo 479 del codice di procedura penale.

Ho compiuto il massimo sforzo per venire incontro alle esigenze rappresentate dalla Commissione preoccupandomi, soprattutto, della necessità di pervenire, in sede legislativa, ad una soluzione del problema. Se, invece, la Commissione intendesse allargare, oltre i limiti da me indicati, i casi di revisione, la discussione dovrebbe essere trasferita davanti all'Assemblea e la soluzione verrebbe fatalmente procrastinata nel tempo.

Nella scorsa seduta feci distribuire un complesso di emendamenti proposti dal Governo che, praticamente, formano un nuovo testo. A seguito delle risultanze e delle indicazioni emerse dalla discussione nella precedente seduta, proprio per venire incontro alle istanze della Commissione, ho fatto rielaborare questi emendamenti dagli uffici del Ministero. Le innovazioni apportate sono le seguenti: All'articolo 554 del codice di procedura penale – ed è questa la più importante innovazione – è aggiunto il seguente numero 5), che non era compreso nel precedente testo del Governo: « se, dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati rendono evidente che la morte della persona non si è verificata ».

Il numero 3) dello stesso articolo viene notevolmente ampliato nella sua portata. Il testo rimane identico per la prima parte e prosegue: « se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che » e qui si inserisce la modifica: « il condannato deve essere assolto ai sensi del primo o del quarto comma dell'articolo 479 » mentre nel testo precedente si diceva: « il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso ». Come si vede, con la nuova formula è esclusa l'insufficienza di prova perché contrasta con il concetto di evidenza.

Tutte le altre modifiche, comprese nei successivi punti del testo governativo, discendono da queste due fondamentali che ho citato.

Se la Commissione – come mi è sembrato di capire anche dai colloqui privati che ho avuto con alcuni deputati – ritiene di condividere questa impostazione, si potrà procedere rapidamente all'esame ed all'approvazione della proposta di legge, permettendo alla Corte di cassazione, che si riunirà il 17 prossimo, di risolvere il caso Gallo; se, invece, malauguratamente la Commissione volesse andare oltre questa « apertura » della revisione, allora sarei costretto a chiedere la rimessione della proposta all'Assemblea pur riconoscendo, io stesso per primo, a quali conseguenze si andrebbe incontro.

PRESIDENTE. Con la presentazione del nuovo testo da parte del Governo ovviamente si riapre tutta la discussione. Vorrei, però, pregare i colleghi di essere sintetici nei loro interventi attenendosi al nuovo testo del Governo, presentato come un complesso di emendamenti organici e che, solo ora, viene portato a nostra conoscenza.

AMATUCCI. Il nuovo testo che il Ministro ha elaborato, considera in modo organico e completo la questione, eliminando tutti quei dubbi e quelle perplessità che, nelle discussioni precedenti, molti colleghi avevano sollevato – e in modo particolare lo stesso Relatore – relativamente alla interpretazione del concetto di « fatto diverso ».

Per quanto mi concerne, ero del parere di sostituire la dizione contenuta nella proposta Zappa, dove si parla di « fatto diverso » – visto che l'interpretazione data dalla Cassazione è così differente e contrastante – con l'espressione « titolo del reato ». Evidentemente non dobbiamo allontanarci da quei limiti giuridici entro i quali sono compresi i motivi che hanno indotto il Presidente Zappa, nella sua sensibilità, a rendersi sollecito presentatore di una proposta di legge. Era nostro intendimento fare qualche cosa per risolvere il clamoroso caso dell'ergastolano Gallo, dopo che il Procuratore generale nella sua requisitoria, pur ammettendo che il Gallo aveva commesso un fatto diverso – tentato omicidio invece di omicidio – riteneva di non poter accogliere l'istanza di revisione per le ragioni che ha specificato.

Ora, la nuova formula proposta dal ministro è evidentemente risolutiva in quanto, non solo contempla il caso che il fatto, in base ad una prova evidente, non è stato commesso ma, soprattutto, considera anche i casi di omidio doloso, colposo o preterintenzionale in cui la vittima, in effetti, non sia morta. Evidentemente in questi casi sarà pronunciata condanna per il nuovo fatto accertato e nei limiti della pena per esso prevista.

Qualora, oggi in questa sede, si riaprisse nuovamente la discussione sulla essenza dell'istituto della revisione mi farei promotore di un emendamento che consentisse di arrivare alla revisione anche nel caso in cui fosse accertata la mancata esistenza di circostanze aggravanti. Però è evidente che, così, la discussione risulterebbe assai lunga e complessa.

Sono, quindi, del parere che il nuovo testo presentato dal Governo sia da considerarsi quale un complesso di emendamenti sostitutivi e che, come tale, possa essere accolto perché rispecchia quelle che sono state le opinioni già espresse nella precedente seduta.

CARIOTA FERRARA. A nome del gruppo liberale, pur manifestando la preoccupazione di aprire, comunque, brecce pericolose alla validità ed alla solennità del giudicato, pur premettendo di non essere d'accordo con il Procuratore generale della Cassazione per quanto concerne la definizione del « fatto », in quanto l'azione è stata considerata disgiunta dall'evento, dichiaro di essere d'accordo sul nuovo complesso di emendamenti proposto dal Ministro di grazia e giustizia.

GUIDI. Ritengo che il nuovo testo governativo costituisca un punto di incontro e, nel contempo, di arrivo delle tesi prospettate nel corso della discussione svoltasi nella precedente seduta e che, perciò, sia da considerarsi sodisfacente. Condividendo le obiezioni del collega Amatucci, obiezioni che, ad ogni modo, potranno essere valutate in sede di riforma del codice di procedura penale, ritengo, altresì, che la soluzione prospettata dal Governo, nel suo nuovo testo, sia valida perché accoglie, quanto meno, le richieste sostanziali della dottrina, i principî contenuti in alcuni lavori preparatori di precedenti commissioni e viene incontro a quelli che sono i motivi ispiratori della proposta di legge.

Credo di poter, ancora una volta, rappresentare quanto già ho avuto occasione di dire: la sua iniziativa legislativa, signor Presidente, è stata lodevole, e la nostra Commissione ha dimostrato di avere coraggio nell'affrontare questo problema.

Come ultima considerazione affermo che questo nostro lavoro rappresenta un buon esempio di come si deve legiferare ed innovare. Questa mi sembra una ragione di più per rafforzarmi ancora nel convincimento che la riforma del codice di procedura penale, se affidata direttamente all'iniziativa del Parlamento, sortirà un buon risultato.

REGGIANI. Mi dichiaro favorevole al nuovo testo presentato dal Governo.

ROMEO. Augurandomi che il problema della modifica dell'istituto della revisione possa essere meglio approfondito in sede di riforma del codice di procedura penale, accetto come base di discussione il testo proposto dal ministro, in quanto risolve un caso clamoroso ed inquadra l'istituto della revisione in quei principî che hanno formato oggetto di discussione nella precedente seduta.

VALIANTE, *Relatore*. Prendo atto con sodisfazione di questa adesione unanime della Commissione sulla proposta di allargamento dell'istituto della revisione e ritengo doveroso dare atto alla sensibilità del ministro. Nella scorsa seduta la Commissione ha voluto sottolineare, con un dibattito altamente qualificato ed interessante, l'urgenza di una riforma che non si limitasse a sanare un caso particolare, ma che avviasse l'allargamento dell'istituto della revisione alla sua nuova strutturazione da inserire definitivamente nel codice di procedura penale. Anche se le nuove norme comprese nel n. 5), che va aggiunto all'attuale articolo 554 del codice di procedura penale, riecheggiano elementi e sistemi un po' passati della nostra legislazione, è molto significativo che la revisione sia ora stata prevista per una più vasta gamma di casi.

Sono molto lieto della convergenza verificatasi sul testo governativo e, pertanto, non insisterò sui miei emendamenti in quanto quasi tutti sono compresi nei nuovi articoli proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio la Commissione per il notevole contributo dato alla trattazione di questo argomento. Ringrazio il Governo che, convinto della serietà delle argomentazioni esposte dai colleghi di tutti i settori parlamentari, ha accolto il principio di una anticipata riforma dell'istituto della revisione.

Dichiaro, quindi, chiusa la discussione generale.

Debbo ricordare che anche da parte del deputato Pennacchini è stato presentato un nuovo ed organico testo di norme in sostituzione della proposta di legge in discussione.

Il testo è il seguente:

ART. 1.

La prima parte dell'articolo 90 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

(*Inammissibilità di un secondo giudizio*)

« L'imputato condannato o prosciolto anche in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile (576[2]) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto è disposto negli articoli 17, 89, 402 e 566 terzo capoverso ».

ART. 2.

Il n. 3) dell'articolo 554 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste, ovvero che gli è stata attribuita una qualificazione giuridica non conciliabile con la sua natura o entità, ovvero che il condannato non lo ha commesso ».

ART. 3.

L'articolo 555 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Limiti della revisione*)

« In ogni caso gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena di inammissibilità della domanda essere tali da escludere, se accertati, che il fatto sussiste o che corrisponde per natura o entità alla qualificazione giuridica attribuitagli o che il condannato lo ha commesso, ovvero da dimostrare che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso ».

ART. 4.

L'articolo 562 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Annullamento condizionato*)

« Quando la Corte di Cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga data al fatto una definizione giuridica diversa ovvero che venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso, ovvero sia dichiarato che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso ».

ART. 5.

L'articolo 566 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione*)

« Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli ele-

menti per i quali fu ammessa la revisione il giudice non può deliberare una sentenza diversa per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione (569).

Il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto quando vi è la prova che il fatto non sussiste o che non costituisce reato, o che l'imputato non lo ha commesso ovvero quando viene del tutto a mancare la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

Qualora in base a nuovi elementi risulti invece che nel fatto concorrono gli elementi costitutivi di un reato diverso per il quale non siano intervenute cause estintive, il giudice applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. La pena eventualmente sofferta è computata agli effetti della nuova condanna.

In ogni altro caso il giudice di rinvio deve confermare la sentenza di condanna. In tal caso, se la esecuzione della prima condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio, salvo quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente (569) ».

Il deputato Pennacchini insiste su questo testo?

PENNACCHINI. Aderendo all'orientamento della Commissione, che ha espresso il suo assenso al testo proposto dal Governo, e tenendo conto della necessità di approvare il prima possibile questa modifica dell'istituto della revisione, dichiaro di non insistere sul mio testo.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, all'esame degli articoli della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

L'articolo 90 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(*Inammissibilità di un secondo giudizio*)

« L'imputato condannato o prosciolto anche in contumacia (497-501) con sentenza divenuta irrevocabile (576[2]) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado e per le circostanze, salvo quanto è disposto negli articoli 17, 89, 402 e 553 e seguenti.

Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del procedimento pronuncia sentenza (148) con cui dichiara non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata (378, 479) ».

Il deputato Pennacchini ha proposto il seguente emendamento:

« *Al primo comma sostituire le parole*: e 553 e seguenti, *con le altre*: e 566, terzo comma.».

Ricordo che nel testo proposto dal Governo e sul quale la Commissione è orientata, non è prevista alcuna modifica all'articolo 90 del codice di procedura penale.

Pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Pennacchini.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

ART. 2.

L'articolo 554 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(*Casi di revisione*)

« La revisione può domandarsi:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile (576[2]) dell'Autorità giudiziaria ordinaria o di giudici speciali, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta corte di giustizia (557[2]);

2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21 (557[2]);

3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso ovvero che ha commesso un fatto diverso (557[3], 584);

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato (554[4], 563) ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dei quali il primo, a firma del deputato Pennacchini, è del seguente tenore:

« *Sopprimere all'articolo* 2, *n.* 1) *le parole*: eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta corte di giustizia e « *Sostituire il n.* 3) *con il seguente*:

3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoporono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento rendono evidente che il fatto non sussiste, ovvero che gli è stata attribuita una qualificazione giuridica non conciliabile con la sua natura o entità, ovvero che il condannato non lo ha commesso (557², 584) ».

Il deputato Valiante ha proposto il seguente emendamento:

« *All'articolo 2 sostituire il n. 3 con il seguente*:

3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato doveva essere assolto ovvero punito meno gravemente per un diverso titolo di reato ».

« *In subordine*:

Ovvero punito con una pena meno grave e di specie diversa ».

Il Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo di tutto l'articolo:

ART. 1.

Gli articoli 554, 555, 557, 562, 565, 566, 567 e 568 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 554 (*Casi di revisione*).

« La revisione può domandarsi:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile dell'Autorità giudiziaria ordinaria o di giudici speciali;

2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21;

3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi del primo o del quarto comma dell'articolo 479;

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato;

5) se, dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati, rendono evidente che la morte della persona non si è verificata ».

VALIANTE, *Relatore*. Considerato che la Commissione ha chiaramente espresso il parere di assumere quale base per l'esame degli articoli il testo proposto dal Governo, dichiaro di rinunciare al mio emendamento.

Consentitemi di sottolineare un motivo di ordine formale. Al punto 3) del nuovo articolo 554 del codice di procedura penale è detto: « se dopo la condanna... rendono evidente che il condannato deve essere assolto... ». Ritengo che questa « evidenza » si riferisca soltanto ai casi di assoluzione con formula piena e, precisamente, a quelli che nell'articolo 479 sono individuati con i termini: « perché la persona non è imputabile o perché il fatto non costituisce reato », per cui l'ultimo inciso di cui al punto 3) « ai sensi del primo o del quarto comma dell'articolo 479 » dovrebbe ritenersi superfluo. Tuttavia, se per motivi di maggior chiarezza si ritenesse opportuno mantenere quest'ultimo inciso, sarà necessario sostituire le parole: « ai sensi del primo o quarto comma dell'articolo 479 » con le altre: « ...ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479 ». Modificando il testo del codice di procedura penale mi sembra indispensabile conservare la terminologia usuale di questo codice anche se appare alquanto ostica.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sulla parte sostanziale della proposta pregherei il deputato Valiante di non insistere. Per quanto riguarda la terminologia ho avuto modo di constatare come molte persone confondano fra « comma » e « capoverso ». Il testo dell'articolo è chiaro, per cui domando se non convenga sacrificare la tradizione di una terminologia alquanto ostica alla maggior chiarezza e semplicità del testo in modo da eliminare ogni dubbio. In ogni modo su questo punto mi rimetto alla Commissione.

REGGIANI. Sono d'accordo con il relatore sulla sostituzione del termine « comma » con « capoverso ».

La terminologia del codice di procedura penale è questa, e non credo opportuno ricorrere ad altro metodo, perché allora veramente si creerebbe una vera confusione.

GUIDI. Se potessimo, anche in vista della prossima riforma del codice di procedura penale, adottare un linguaggio chiaro, sarebbe tanto di guadagnato.

L'obiezione sollevata dal relatore Valiante ha il suo peso; però mi sembra che per un principio di chiarezza sarebbe meglio parlare di primo, secondo e terzo comma. Trovandoci in sede di riforma anticipata del codice di procedura penale, la divisione del corpo degli articoli sarà più chiara se si parlerà di commi, anche se questa terminologia non collimerà con quella usuale.

PRESIDENTE. Faccio osservare che nello stesso articolo 554 al numero 2 si è usato il termine « capoverso », per cui è indispensabile – a parte ogni altra considerazione – accogliere la esatta osservazione del relatore.

PENNACCHINI. Anch'io rinuncio ai miei emendamenti. Ho qualche perplessità, invece, sulla portata della formulazione del numero 3) dell'articolo 554. L'emendamento governativo mi sembra che voglia porre a presupposto della proponibilità dell'istanza di revisione quella « evidenza » che, basata su fatti o su prove sopravvenute o scoperte in seguito, comporta l'assoluzione del condannato. Però, in questo modo, mi pare che facendo assurgere a « condizione di proponibilità », quegli elementi sui quali solo il giudice della revisione può pronunciarsi e, cioè, se ed in quale modo l'imputato doveva o meno essere assolto, si anticipi un giudizio. L'evidenza deve essere basata soltanto su « dati » concreti e non anche su valutazioni di natura che si sarebbero dovute fare o che si faranno su determinati fatti. Ma quali sono i « dati » ? Innanzitutto il « fatto », così come risulta alla luce dei nuovi elementi di prova; in secondo luogo la condanna pronunciata. Ora, l'« evidenza » troverà il suo fondamento esclusivamente sull'incompatibilità che corre tra « fatto » e condanna e non già sulla condizione di punibilità che è accertabile esclusivamente attraverso il giudizio. Per questi motivi la nuova formulazione non mi sembra perfetta.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Nell'emendamento proposto dal Governo si allarga l'ambito di applicazione del n. 3) così come oggi è previsto dall'articolo 554 del codice di procedura penale, ma è evidente che, in ogni caso, il fatto giuridico non deve sussistere.

PENNACCHINI. Tutto si concentra, mi pare, sulla certezza dell'assoluzione; ma l'assoluzione, evidentemente, non può discendere se non da una pronuncia del giudice.

GUIDI. Mi pare di comprendere che il deputato Pennacchini intenda compiere un ulteriore passo avanti, molto importante, e sono d'accordo. Tanto d'accordo che i colleghi ricorderanno che, quando in una delle scorse sedute si accennò a questo articolo secondo la formulazione contenuta nello schema di riforza proposto dal Carnelutti relativo all'istituto della revisione, ove si parla di « probabile », ebbi l'occasione di osservare – anche se indubbiamente quel progetto ha un'impronta di originalità – che l'espressione doveva ritenersi giusta perché contemplava dei casi di ammissibilità della domanda di revisione. Ma, altra cosa è il giudizio successivo, alla base del quale, indubbiamente, deve stare l'evidenza. Ovviamente, il magistrato che ammette l'istanza di revisione deve compiere una valutazione preliminare; di qui l'espressione del Carnelutti che si collega a tutta una teorica della sentenza istruttoria, per cui egli ritiene che il giudizio sulla ammissibilità del ricorso sia un giudizio istruttorio con una valutazione di probabilità da parte del giudice. La certezza, invece, dovrà essere acclarata dal magistrato di merito, al quale la Corte di cassaizone rinvia per l'annullamento della sentenza. Ecco perché, a mio avviso, il codice è rigoroso. Siamo coscienti del buon tratto di strada compiuto con questo testo, ma per ciò che si riferisce alla valutazione della ammissibilità dell'istanza ci troviamo di fronte ad una formula inadeguata perché una cosa è indicare come il magistrato debba esprimere il giudizio di proponibilità ed altra cosa è il dichiarare che il giudice dell'ammissibilità deve valutare l'evidenza della prova. Saremo lieti se sarà possibile compiere, in questa direzione, un ulteriore passo avanti, anche se, ovviamente, non potrà dirsi risolto il grosso tema della revisione. Infatti, sia gli aspetti rituali che quelli che si riferiscono ai criteri di ammissibilità della domanda rappresentano un problema che dovrà essere approfondito se, veramente, si vorrà giungere ad una riforma del codice di procedura penale.

Per questi motivi mi dichiaro d'accordo con le osservazioni sollevate dal deputato Pennacchini.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è uno di quei problemi veramente « divertenti », nel senso che rallegrano lo spirito. Siamo sempre alle prese con casi strumentali ma, ad un certo momento, ci appas-

sioniamo a questi problemi nel senso della loro soggettività.

Vorrei che ci rendessimo conto che quì bisogna distinguere il caso di cui al n. 3) dell'articolo 554 da quello del n. 5). Nel caso del n. 3), la sentenza che ammette la domandá di revisione, è una sentenza di rinvio per un giudice di definizione ma, in pratica, ha tutti gli elementi della sentenza definitiva. Ad esempio: quando la Cassazione ammette una domanda di revisione per una fattispecie in cui il caso non sussista o non sia stato commesso la sua decisione racchiude in se un giudizio di merito...

PENNACCHINI. Qui siamo nelle condizioni di proponibilità, non di ammissibilità della domanda...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma ben posso proporre anche la cosa più cervellotica (questo agli effetti della proponibilità)! Sarà, poi, la Cassazione a darmi torto o ragione, e questo diventa sempre un giudizio di fatto, come nel caso in cui si dicesse che l'assassino non è tale perché colui che doveva essere il morto è, invece, vivo, ma tuttavia egli è responsabile per lesioni. In questo caso la Cassazione è giudice di fatto.

Ove riteneste opportuno chiedere di sostituire il termine « doveva » con « deve », perché si riferisce all'errore compiuto a suo tempo dal giudice, non ho difficoltà ad accettare questo emendamento. D'altra parte, è stato usato il presente del verbo, cioè: « deve » per indicare con una sola parola tutti i casi in cui la revisione « deve » essere ammessa, e leggeremo, poi, all'articolo 479 le singole ragioni per cui il condannato doveva essere assolto.

PENNACCHNI. Mi spiace dire che, forse per la prima volta, le argomentazioni del ministro non mi convincono, e per la prima volta mi trovo in assoluto disaccordo con quanto egli ha detto.

Basta, infatti, rileggere attentamente il punto 3) del nuovo articolo 554 proposto dal Governo, per convincersi che l'« evidenza » deve essere precedente alla domanda di revisione. È, in sostanza, una condizione di ammissibilità per cui prima va fatta una valutazione di ammissibilità e, poi, la domanda.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* La revisione si attua quando sono evidenti le ragioni per concederla. Ma il giudizio sull'ammissibilità della domanda di revisione coincide, evidentemente, con il giudizio sul fondamento della domanda stessa.

PRESIDENTE. È certo che una deliberazione iniziale c'è sempre. Quando viene presentata la domanda, la Cassazione ha l'obbligo di decidere se essa sia ammissibilie o meno, compiendo un giudizio di fatto.

AMATUCCI. Francamente, non comprendo il motivo delle affermazioni del collega Pennacchini. Stabilendo l'« evidenza » dei motivi necessari per la revisione non si fa altro che ripetere una formulazione che ritorna più volte nel nostro codice. Ricordo che la parola « evidente » appare negli articoli 74 e 87 del codice di procedura penale per quanto riguarda l'errore di persona; se ne parla nell'articolo 246; all'articolo 389 nell'istruttoria formale e, infine, nell'articolo 152. Questo termine « evidenza » può essere concepito in senso assoluto quando, per esempio, la Cassazione annulli senza rinvio. Ma quando la Cassazione rinvia ad altro giudice per una seconda valutazione, è chiaro che siamo a metà strada fra il dubbio, la probabilità, la possibilità da un lato e l'evidenza dell'altro.

Quando si chiede la revisione e si indicano elementi nuovi, il magistrato li valuta e, in seguito a questa valutazione, dichiara ammissibile o meno l'istanza di revisione.

Posta la questione in questi termini, che corrispondono ai canoni fondamentali del nostro diritto, le osservazioni svolte dal collega Pennacchini perdono ogni eventuale valore.

VALIANTE, *Relatore.* Ho l'impressione che le preoccupazioni del collega Pennacchini risiedano nel tentativo di spiegare perché vi sia un articolo 554 ed un articolo 555. Mi sembra che egli ravvisi nell'articolo 554 una condizione di proponibilità, mentre vede nell'articolo 555 una condizione di ammissibilità.

Ora, finché si tratta di giustificare la coesistenza nel codice di procedura penale di due disposizioni che appaiono identiche (per questo mi ero permesso di suggerire, nel mio emendamento, la sopressione dell'articolo 555) è ovvio e giusto che egli dia la interpretazione sostenuta, in quanto, altrimenti, sembrerebbe una tautologia. Però, sostanzialmente, proponibilità e ammissibilità della domanda sono la stessa cosa; tanto che se nell'articolo 554 si dicesse che la revisione può domandarsi: « a pena di inammissibilità » e l'articolo 555 fosse soppresso, il problema non sorgerebbe. Ma è ovvio che ogni domanda ha una sua condizione di proponibilità.

Quanto alla questione dell'« evidenza », sollevata dal collega Pennacchini, ricordo che si tratta di un concetto ormai consacrato nel nostro codice. Perciò, non solo per una questione di correttezza, ma anche per un motivo di sicurezza, del resto confortato dall'esperienza di trentacinque anni di applica-

zione del codice, non è possibile rinunciare a questo principio. Sulla fattispecie concordo con quanto obiettato dal deputato Pennacchini e ritengo che la regola così rigida dell'« evidenza », in sede di riforma del codice di procedura penale, possa essere sostituita se non proprio da un criterio di probabilità, almeno da una norma meno rigida che consenta indipendentemente anche ad un giudizio *prima facie* di ammissibilità o proponibilità della domanda, della ammissibilità della istanza di revisione. Però, allo stato, non mi sentirei di modificare questa limitazione che è consacrata nel codice quale garanzia per la revisione.

ROMEO. Condivido le argomentazioni del collega Pennacchini e sono dell'avviso che il problema possa essere risolto nel seguente modo. Considerato che l'articolo 554 si riferisce ai casi in cui la revisione deve essere concessa, e non alla ammissibilità della domanda che è considerata nel successivo articolo, propongo che la formulazione di cui al primo alinea dell'articolo 554: « La revisione può domandarsi » venga sostituita dalla seguente: « La revisione può essere concessa ».

PENNACCHINI. La proposta del deputato Romeo mi trova concorde e non solleva la mia perplessità. Circa quanto hanno messo in luce gli altri colleghi nei loro interventi, soprattutto in ordine al richiamo alla « evidenza » che il codice fa nell'articolo in esame, desidero ribadire che l'« evidenza » richiamata dal codice di procedura penale si riferisce sempre alla « evidenza sui fatti » mentre qui, nel caso specifico, si parla di « evidenza » su quello che sarà il giudizio del magistrato.

Mi rimetto, in ogni modo, alla volontà della maggioranza, mantenendo integra e valida la mia obiezione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Quale è in sostanza la sua proposta, onorevole Pennacchini?

PENNACCHINI. Rendere evidente che il fatto non sussiste o è stato attribuito ad una qualificazione giuridica diversa.

REALE, *Ministro di grazie e giustizia*. Ma questa è la vecchia, famosa proposta sulla quale sono disposto a discutere davanti all'Assemblea. Con questa proposta, in sostanza, si tende ad uccidere il giudicato!

Ora mi si parla di una posizione assai più avanzata e generosa di quella prospettata nel testo che il Governo ha presentato come emendamento alla proposta di legge Zappa.

Che cosa ho detto all'inizio della seduta? Ho dichiarato che il problema di fondo della modifica dell'istituto della revisione sarà esaminato al momento della riforma del codice di procedura penale; ma, poiché mi ha colpito, sia come fatto politico – aspetto sul quale è divisa la Commissione – che come fatto morale, che ci sia un trattamento più favorevole nei confronti di chi abbia commesso qualcosa di grave rispetto a colui che non ha fatto niente, ho sostenuto la formulazione, per così dire transattiva della norma, nel senso, cioè, che essa limita i casi, ed ho ribadito che questo era il massimo raggiungibile in sede legislativa. Ora, se non siamo d'accordo, sugli emendamenti che ho proposto, specie in relazione a questo punto in particolare, vuol dire che sarò costretto a chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

SPAGNOLI. Mi pare che il problema posto dal deputato Pennacchini tenda alla sostanza mentre la maggioranza della Commissione ne ha fatto, in parte, una questione di forma.

Quanto agli articoli 554, 555, non ostante le precisazioni del collega Valiante, ritengo che, indubbiamente, l'articolo 554 ponga delle questioni di ammissibilità, mentre l'articolo 555 pone delle questioni di accertamento della proponibilità.

Del resto si potrebbe dire, con formulazione più esatta, che la revisione può essere domandata dall'interessato il quale ha l'obbligo di specificare i fatti per cui è stato condannato, la sentenza di condanna ed i fatti nuovi sopravvenuti.

Una formulazione di questo genere sarebbe certamente più chiara perché il « rendere evidente », in questo caso, è inteso dal punto di vista del richiedente.

Sarà, poi, il magistrato – in sede di articolo 555 – che valuterà i fatti nuovi addotti per decidere se essi giustifichino una revisione. Quindi l'« evidenza », prima della valutazione del magistrato, è una valutazione soggettiva dell'istante il quale dovrebbe dire: « a mio avviso, questi fatti rendono evidente che dovrei essere assolto ». Considerata sotto questa prospettiva, la cosa appare più chiara.

Le questione che mi preoccupa è questa: che il criterio di evidenza, contenuto nell'articolo 554, non debba essere esteso al giudizio di valutazione dell'ammissibilità che farà il giudice.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei che i colleghi riflettessero sulla circostanza che ogni domanda presuppone una condizione: la condizione dell'evidenza dei fatti che è richiesta dagli articoli 554 e 555 del codice di procedura penale, ed insisto nel dire che, per me,

l'articolo 555 è superfluo. Questa evidenza deve essere assunta dall'istante come una delle condizioni per la presentazione dell'istanza.

Ma che questa evidenza non sia corrispondente all'evidenza della sentenza, è comprovato, quanto meno, dalla procedura con cui si svolge il giudizio di revisione. Infatti, all'articolo 556 si stabilisce che se i nuovi fatti o i nuovi elementi addotti dall'istante non risultano da atti già compiuti dall'autorità giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza al giudice dell'esecuzione perché siano compiuti i relativi accertamenti, consentendo, così, che questi fatti divengano certi anche formalmente. Quindi, la tesi dell'evidenza è assunta soltanto dalla parte istante, ma non sostituisce la sentenza.

DE FLORIO. Condivido le perplessità del deputato Pennacchini in ordine al concetto di « evidenza » che dovrebbe essere il fondamento della proponibilità della domanda. In effetti, rimane il fatto che la deliberazione sull'evidenza sarebbe demandata alla Cassazione.

Tuttavia – e qui vorrei richiamare l'attenzione della Commissione – il sistema, in tutta la sua strutturazione generale, non è così semplice, in quanto la delibazione di evidenza, da parte della Cassazione, non è assoluta perché dovrebbe basarsi sulla regolarità di determinate prove fornite dall'imputato, oppure richieste al giudice istruttore. Il giudice dell'esecuzione – ed è questo l'elemento di fragilità e, a mio giudzio, di preoccupazione – ha, a sua volta, un potere di delibazione sul fondamento della domanda e, direi, sulla « evidenza » della domanda, che in un certo senso – e sia pure in limiti diversi – precede e si sovrappone a quello della Cassazione che dovrebbe, invece, nella sistematica dell'istituto, dare maggiori garanzie.

In pratica che cosa avviene? Io chiedo al giudice dell'esecuzione di dare fondamento all'« evidenza » della mia domanda con la ricerca di determinare prove. Questo giudice non è vincolato *ex lege*, cioè automaticamente, ad esperire queste ricerche ed a sua volta ha facoltà di compiere una prima valutazione. Questa valutazione, a mio giudizio, è pericolosa per l'imputato in quanto la valutazione dell'evidenza non viene più delibata dalla Corte di cassazione – il che costituirebbe una garanzia – ma dal semplice giudice dell'esecuzione il quale, qualora non ritenga che la domanda sia destituita di fondamento, può procedere nelle indagini, ma può anche ritenere la domanda priva di fondamento e non realizzare quegli accertamenti istruttori che, in sostanza, servono ad avvalorare la domanda rivolta alla Cassazione.

Quindi il pericolo, secondo me, non risiede tanto nella formulazione del punto 3° dell'articolo 554, quanto negli accertamenti demandati al giudice dell'esecuzione. Questo è il punto più delicato.

Di fatto la deliberazione della Cassazione non comporta una valutazione di merito, che spetta al giudice di rinvio, però la attività della Cassazione è preceduta da una decisione ancora più delicata cioè quella che viene presa dal giudice dell'esecuzione sui mezzi di prova.

DELL'ANDRO. Il problema sollevato dal collega Pennacchini in sostanza discende dal fatto che le condizioni di ammissibilità sono soltanto formali mentre, in questo modo, si trasformerebbe una condizione di ammissibilità in una condizione di merito. Il che sarebbe veramente assurdo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Per la verità, comprendo l'obiezione di fondo ma non capisco quella sollevata dal deputato Pennacchini.

Vorrei ripetere una osservazione, sulla quale desidero ritornare. Che cosa si è inteso fare con questa nuova formulazione proposta? Si è inteso allargare i casi di cui al numero 3) dell'articolo 554 mantenendo inalterato il sistema. Ora attraverso questa discussione, si tendono ad inserire dei nuovi elementi operando un allargamento delle ipotesi già previste. Ma ciò, oggi, non è possibile, né questa è la sede adeguata. Vi prego, quindi, di fermarvi alle ipotesi previste nel nuovo testo governativo, altrimenti non sarà possibile procedere nella discussione.

PRESIDENTE. Dopo le chiare parole del ministro chiedo alla Commissione se si intendano veramente affrontare temi più ampi di quelli contenuti nel nuovo testo proposto dal Governo, ed in tal caso la nostra discussione verrebbe sospesa a seguito della richiesta da parte del ministro della rimessione della proposta di legge all'Assemblea.

Tutti noi conosciamo bene quali siano stati i motivi ispiratori della proposta di legge che rappresenta la interpretazione dell'orientamento della pubblica opinione di fronte allo sconcertante caso Gallo. Nostro intendimento è stato quello di risolvere giuridicamente soprattutto questo caso ed il ministro, nella sua sensibilità, ci ha presentato un testo che comprende anche altre ipotesi, ma esplicitamente ci ha detto che, oggi come oggi, non può impegnarsi oltre.

Ritengo, quindi, che se non vi sono osservazioni, possa rimanere stabilito che la nostra

discussione prosegue nei limiti indicati dal ministro Reale.

(*Così rimane stabilito*).

All'articolo 1 del testo governativo, primo punto, che riguarda l'articolo 554 del codice di procedura penale, sono stati presentati due emendamenti.

Il primo emendamento, a firma del deputato Romeo è del seguente tenore: « *All'articolo 554 del codice di procedura penale sostituire le parole* " la revisione può domandarsi " *con le altre* "la revisione può essere concessa " ».

Il secondo emendamento, a firma del relatore Valiante propone: « *Al numero 3 dell'articolo 554 del codice di procedura penale sostituire le parole*: « ai sensi del primo o del quarto comma dell'articolo 479 » *con le altre*: « ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479 ».

Vorrei conoscere il pensiero del relatore in proposito.

VALIANTE, *Relatore*. Giacché abbiamo preso atto che il sistema è quello che è, anche se criticabile, accettando l'emendamento Romeo si finirebbe con il mettere una toppa di colore diverso. Come si sa, gli articoli dal 554 al 557 del codice di procedura penale sono dedicati all'istanza; ora, se noi volessimo porre la fase della « concessione » subito all'inizio, evidentemente faremmo cosa tecnicamente non corretta.

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, insiste per la votazione del suo emendamento?

ROMEO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valiante di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel testo proposto dal Governo, il primo punto dell'articolo 1 relativo all'articolo 554 del codice di procedura penale che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

ART. 1.

Gli articoli 554, 555, 557, 562, 565, 566, 567 e 568 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 554. — (*Casi di revisione*).

« La revisione può domandarsi:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile dell'autorità giudiziaria ordinaria o di giudici speciali;

2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21;

2) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479;

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato;

5) se, dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati, rendono evidente che la morte della persona non si è verificata ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

ART. 3.

L'articolo 555 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(*Limiti della revisione*)

In ogni caso gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena di inammissibilità della domanda esser tali da escludere, se accertati, che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso, ovvero da dimostrare che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso ovvero che ha commesso un fatto diverso.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: a firma del Relatore Valiante:

All'articolo 3: *sostituire l'articolo con il seguente*:

« È soppresso l'articolo 555 del codice di procedura penale ».

A firma del deputato Pennacchini:

All'articolo 3, sostituire l'articolo 555 del codice di procedura penale con il seguente:

« In ogni caso gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di

inammissibilità della domanda, essere tali da escludere, se accertati, che il fatto sussiste o che corrisponde per natura o entità alla qualificazione giuridica attribuitagli o che il condannato lo ha commesso, ovvero da dimostrare che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso ».

Chiedo ai proponenti se insistono sui loro emendamenti.

VALIANTE, *Relatore*. Non insisto.

PENNACCHINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Rimane, quindi, da considerare il testo proposto dal Governo che sostituisce integralmente l'articolo 3 della proposta di legge.

Ne do lettura:

Articolo 555. — (Limiti della revisione).

« Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilità della domanda esser tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere assolto ai sensi del primo o quarto comma dell'articolo 479, ovvero da dimostrare, nel caso preveduto dal n. 5) dell'articolo precedente, che la morte della persona non si è verificata ».

VALIANTE, *Relatore*. Come ho già detto non insisto sulla richiesta di soppressione dell'articolo 555 del codice di procedura penale non solo per aderire all'invito del ministro ma, anche, al fine di evitare che nel contesto del codice di procedura penale si creino crepe ancor più evidenti di quelle attuali.

In conformità a quanto già approvato relativamente al n. 3) propongo il seguente emendamento: « *Al secondo punto dell'articolo 1 del testo governativo, in relazione all'articolo 555 sostituire le parole*: ai sensi del primo o quarto comma, *con le altre*: ai sensi della prima parte o terzo capoverso ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Relatore Valiante.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo punto, dell'articolo 1 del testo governativo, che sostituisce l'articolo 3 della proposta di legge e che concerne l'articolo 555 del codice di procedura penale. A seguito dell'emendamento approvato, l'articolo rimane così formulato:

Articolo 555. — (*Limiti della revisione*).

« Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilità della domanda esser tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte del terzo capoverso dell'articolo 479, ovvero da dimostrare, nel caso preveduto dal n. 5 dell'articolo precedente, che la morte della persona non si è verificata ».

(*È approvato*).

Do lettura del terzo punto dell'articolo 1, del testo proposto dal Governo, concernente l'articolo 557 del codice di procedura penale. Rispetto alla proposta di legge in discussione si tratta di un emendamento aggiuntivo in quanto nella mia proposta non era prevista alcuna modifica all'articolo 551 del codice di procedura penale.

Articolo 557. — (*Istanza per revisione*).

« L'istanza per revisione può essere proposta personalmente, o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, all'uopo nominato. Essa è presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria della Corte di cassazione. Può anche presentarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, che la trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione.

Nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) dell'articolo 554, all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Nei casi preveduti dai numeri 3) e 5) dello stesso articolo, se i nuovi elementi di prova non risultano da atti già compiuti dall'Autorità giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza al giudice dell'esecuzione perché siano ordinati i relativi accertamenti. Il giudice, qualora non ritenga che la domanda sia destituita di fondamento, procede agli atti occorrenti a spese del condannato, salvo che questi sia ammesso al patrocinio gratuito, osservando le norme sull'istruzione formale, in quanto sono applicabili. All'uopo il tribunale o la Corte delega uno dei suoi componenti; il pretore provvede personalmente. Il provvedimento è dato in ogni caso con ordinanza. Degli atti compiuti è rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce all'istanza di revisione.

Nel caso indicato nel numero 4 dell'articolo medesimo all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna, per il reato ivi provveduto. Nondimeno, se il reato è estinto o se per esso l'azione penale non può essere esercitata, chi chiede la revisione può fornire i necessari elementi di prova assunti a norma del capoverso precedente ».

DE FLORIO. Mi permetto di proporre il seguente emendamento: *Al secondo capoverso dell'articolo 557 sopprimere l'inciso*: « qualora non ritenga che la domanda sia destituita di fondamento ».

Questa soppressione è consequenziale a quanto ho esposto in precedenza, perché il mio convincimento è che la deliberazione della proponibilità della domanda deve rimanere unica meentre, secondo la formulazione del Governo, appare una inammissibile diarchia di poteri fra la Suprema corte di cassazione ed il giudice dell'esecuzione.

VALIANTE, *Relatore*. Il collega De Florio sa bene che l'obiezione che si muove, generalmente, a questo secondo capoverso dell'articolo 557 deriva non dal fatto che il giudice dell'esecuzione abbia il potere di dichiarare infondata la domanda destituita di ogni fondamento, ma per il fatto che avverso a questa pronuncia del giudice dell'esecuzione non c'è gravame, per cui questo giudice potrebbe dichiarare infondate domande che, invece, sono assolutamente fondate senza possibilità alcuna di opposizione da parte dell'interessato.

Dovremmo, piuttosto, escogitare un rimedio per evitare che questo provvedimento sia definitivo; ma si tratta di problema diverso. D'altra parte, in tutto il sistema della procedura penale le domande infondate non hanno corso.

DELL'ANDRO. Tutte le domande, se infondate, possono non essere prese in considerazione. Che bisogno c'è di dirlo?

Si è discusso da parte di molti giuristi sul dovere di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. È, forse, il pubblico ministero sempre tenuto ad esercitarla, anche quando si richieda un decreto di archiviazione? Tutti sono concordi nell'affermare che non è tenuto a tale dovere quando la notizia non è seria.

Quindi il problema non si pone.

DE FLORIO. Il problema sta, proprio, in questa situazione di anormalità per cui al giudice dell'esecuzione è concesso un potere privo di qualsiasi facoltà di sindacato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'impressione che questo esame relativo al fatto che la domanda non sia destituita di fondamento – altrimenti questo articolo sarabbe assurdo – costituisca, proprio, un primo accertamento per constatare che le nuove prove non siano infondate. È come se si trattasse di controllare che un ricorso in cassazione contenga o meno motivi ammessi dalla cassazione stessa.

In ogni modo il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento De Florio è del seguente tenore:

« *Al secondo capoverso dell'articolo 557 sopprimere le parole*: qualora non ritenga che la domanda sia destituita di fondamento ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 557, che dopo l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Articolo 557. — (*Istanza per revisione*).

« L'istanza per revisione può essere proposta personalmente, o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, all'uopo nominato. Essa è presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria della Corte di cassazione. Può anche presentarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, che la trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione.

Nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) dell'articolo 554, all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Nei casi preveduti dai numeri 3) e 5) dello stesso articolo, se i nuovi elementi di prova non risultano da atti già compiuti dall'autorità giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza al giudice dell'esecuzione perché siano ordinati i relativi accertamenti. Il giudice procede agli atti occorrenti a spese del condannato, salvo che questi sia ammesso al patrocinio gratuito, osservando le norme sulla istruzione formale, in quanto sono applicabili. All'uopo il tribunale o la Corte delega uno dei suoi componenti; il pretore provvede personalmente. Il provvedimento è dato in ogni caso con ordinanza. Degli atti compiuti è rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce all'istanza di revisione.

Nel caso indicato nel numero 4) dell'articolo medesimo all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna, per il reato ivi preveduto. Nondimeno, se il reato è estinto o se per esso l'azione penale non può essere esercitata, chi chiede la revisione può fornire i necessari elementi di prova assunti a norma del capoverso precedente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

ART. 4.

L'articolo 562 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(*Annullamento condizionato*)

Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso ovvero sia dichiarato che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso ovvero che ha commesso un fatto diverso.

A questo articolo il Relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 4 con il seguente*:

« L'articolo 562 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Annullamento condizionato*)

« Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio l'imputato venga assolto, ovvero che sia condannato a pena meno grave per un diverso titolo di reato ».

In subordine:

« Ovvero che sia condannato a pena meno grave e di specie diversa ».

Inoltre il deputato Pennacchini ha presentato questo emendamento:

« *Sostituire l'articolo 4 della proposta di legge con il seguente*:

Sostituire l'articolo 562 del codice di procedura penale con il seguente:

« Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga data al fatto una definizione giuridica diversa ovvero che venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso, ovvero sia dichiarato che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso ».

I presentatori insistono su i loro emendamenti?

VALIANTE, *Relatore*. Non insisto.

PENNACCHNI. Non insisto.

PRESIDENTE. Resta quindi da considerare il testo sostitutivo di tutto l'articolo proposto dal Governo.

Ne do lettura:

Articolo 562. — (*Annullamento condizionato*).

« Salvo il disposto del seguente capoverso, quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai sensi del primo o quarto comma dell'articolo 479.

Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che la morte della persona non si è verificata. In tal caso il giudice di rinvio pronuncia per il fatto accertato una nuova sentenza di condanna ».

VALIANTE, *Relatore*. Anche a quest'articolo ritengo necessario proporre alcuni emendamenti. Il primo, di carattere formale, è il seguente:

Sostituire nella prima parte dell'articolo 562 del codice di procedura penale le parole « ai sensi del primo o quarto comma prima parte dell'articolo 479 » *con le altre*: « ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479 ».

Inoltre, propongo di: *Sostituire, nell'ultimo rigo del primo capoverso, la parola*: « fatto » *con l'altra*: « reato ».

ROMEO. Al primo capoverso propongo di *Sopprimere le parole*: « di condanna ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione per tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo dei due emendamenti proposti dal relatore Valiante.

Nella prima parte del testo governativo concernente l'articolo 562 del codice di procedura penale, sostituire le parole: « ai sensi del primo o quarto comma dell'articolo 479 » *con le altre*: « ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento: *Al punto quarto dell'articolo 5, del testo governativo, sostituire la parola:* « fatto » *con l'altra*: « reato ».

(*È approvato*).

L'emendamento proposto dal deputato Romeo è del seguente tenore:

Al primo capoverso, ultimo alinea del testo governativo sopprimere le parole: « di condanna ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 562 che sostituisce l'articolo 4 della proposta di legge. A seguito degli emendamenti testé approvati il testo dell'articolo risulta così formulato:

Articolo 562. — (*Annullamento condizionato*).

« Salvo il disposto del seguente capoverso, quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479.

Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che la morte della persona non si è verificata. In tal caso il giudice di rinvio pronuncia per il reato accertato una nuova sentenza ».

(*È approvato*).

Do lettura del punto quinto dell'articolo 1 proposto dal Governo concernente modifiche all'articolo 565 del codice di procedura penale. Modifiche a questo articolo del codice non erano previste nella proposta di legge, per cui si tratta di un emendamento aggiuntivo:

Articolo 565. — (*Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione*).

« Quando la Corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato perché l'imputazione non consente il mandato di cattura o perché la pena è interamente espiata od estinta ovvero perché gli fu concessa la libertà provvisoria a norma dell'articolo 559. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la Corte di cassazione non ne ordina la sospensione.

Il tempo della predetta custodia preventiva è detratto dalla durata della pena detentiva, se la sentenza di condanna viene confermata o se viene pronunciata una nuova sentenza di condanna ai sensi del capoverso dell'articolo 562.

La parte civile che è stata presente nel giudizio chiuso con la sentenza annullata ha diritto d'intervenire nel nuovo giudizio qualora non sia stata condannata per alcuno dei reati preveduti dal n. 4) dell'articolo 554 o non si trovi in altra condizione di manifesta incompatibilità. Nel detto giudizio è citato il responsabile civile, se è stato condannato con la sentenza annullata.

Quando il giudizio è stato rinviato ad un giudice d'appello questi provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento ».

Non essendo stati presenti emendamenti e nessuno chiedendo la parola lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge:

ART. 5.

L'articolo 566 del codice di procedura penale è modificato nel seguente modo:

(*Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione*)

Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione (569).

Il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto quanto vi è la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che ha commesso un fatto diverso ovvero quando viene del tutto a mancare la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso. In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna. Nel caso venga accertato che il fatto è diverso, se concorrono gli elementi costitutivi di un altro

reato e non siano intervenute cause estintive, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

La pena eventualmente sofferta è computata agli effetti della nuova condanna.

Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio, salvo quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente (569) ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, dei quali il primo, a firma del relatore Valiante, è così formulato:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« L'articolo 556 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione*)

« Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione né condannare a pena meno grave per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione.

Nel caso di condanna per un diverso titolo di reato, la pena eventualmente espiata è computata agli effetti della nuova condanna.

Nel caso di conferma della prima condanna, se l'esecuzione non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio, salvo quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente ».

Il secondo emendamento a firma del deputato Pennacchini è così formulato:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può deliberare una sentenza diversa per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione (569).

Il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto quando vi è la prova che il fatto non sussiste, o che non costituisce reato, o che l'imputato non lo ha commesso ovvero quando viene del tutto a mancare la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

Qualora in base a nuovi elementi risulti invece che nel fatto concorrono gli elementi costitutivi di un reato diverso per il quale non siano intervenute cause estintive, il giudice applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. La pena eventualmente sofferta è computata agli effetti della nuova condanna.

In ogni altro caso il giudice di rinvio deve confermare la sentenza di condanna. In tal caso, se l'esecuzione della prima condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio, salvo quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente (569) ».

Gli onorevoli proponenti insistono sui rispettivi emendamenti?

VALIANTE, *Relatore*. Non insisto.

PENNACCHINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Resta quindi da considerare il testo del Governo.

Do lettura dell'emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 5, proposto dal Governo:

Articolo 566. — (*Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione*).

« Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione.

Salvo quanto disposto dal capoverso dell'articolo 562, il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto quando vi è la prova che sussiste una causa di assoluzione ai sensi del primo o quarto comma dell'articolo 479. In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna.

Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, il giudice non può pronunciare una nuova sentenza per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ma deve confermare la prima sentenza di condanna.

Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio salvo quanto stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente.

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 562, se l'esecuzione della nuova condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, l'esecuzione è ripresa, computandosi la pena espiata in esecuzione della prima condanna e procedendosi, ove occorra, al ragguaglio delle pene di specie diversa, salvo quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente ».

PENNACCHINI. Mi sembra che al primo comma di questo articolo sarebbe più esatto al posto delle parole « pronunciare assoluzione », sostituire le altre: « pronunciare sentenza diversa ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Questa precisazione non mi sembra necessaria perché nel primo comma si fa riferimento al n. 3) dell'articolo 554, dove l'unica alternativa è proprio l'assoluzione.

PENNACCHINI. Le sono grato per il chiarimento e non insisto. Vorrei un'altra precisazione. Al termine del secondo comma si dice: « In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna ».

Mi sembra che la collocazione di questo inciso sarebbe più esatta se fosse posta all'inizio del quarto comma.

VALIANTE, *Relatore.* Questo comma si riferisce soltanto ai casi di assoluzione con « formula piena » previsti dall'articolo 479 del codice di procedura penale.

Propongo, invece, da parte mia, anche a questo articolo il solito emendamento: « *Al secondo comma dell'articolo 566 del codice di procedura penale sostituire le parole*: « ai sensi del primo o quarto comma dell'articolo 479 » *con le altre*: « ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Valiante.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il punto sei dell'articolo 1 del testo proposto dal Governo che sostituisce l'articolo 5 della proposta di legge e che concerne l'articolo 566 del codice di procedura civile. A seguito dell'emendamento ora approvato il testo dell'articolo rimane così formulato:

Articolo 566. — (*Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione*).

« Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, né per altra ragione.

Salvo quanto disposto dal capoverso dell'articolo 562, il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto quando vi è la prova che sussiste una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479. In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna.

Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, il giudice non può pronunciare una nuova sentenza per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ma deve confermare la prima sentenza di condanna.

Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio salvo quanto stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente.

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 562, se l'esecuzione della nuova condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, l'esecuzione è ripresa, computandosi la pena espiata in esecuzione della prima condanna e procedendosi, ove occorra, al ragguaglio delle pene di specie diversa, salvo quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente ».

(*È approvato*).

Il Governo, con gli emendamenti che ci ha sottoposto, propone di modificare anche l'articolo 567 del codice di procedura penale. Questa modifica non era prevista nella proposta di legge.

Ne do lettura:

Articolo 567. — (*Provvedimenti circa le spese e gli effetti civili in caso di assoluzione*).

« La Corte di cassazione quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, o il giudice di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione anche nel caso preveduto dall'articolo 564, provvede altresì alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese del procedimento e del mantenimento in carcere, per il risarcimento dei danni e per le misure di sicurezza patrimoniale.

La sentenza della Corte di cassazione che annulla senza rinvio è notificata per intero

senza ritardo all'interessato, a cura del cancelliere della Corte, ed è comunicata al procuratore generale presso pa Corte medesima il quale dà i provvedimenti necessari per l'esecuzione.

Il giudice di rinvio, quando pronuncia nuova sentenza di condanna ai sensi del capoverso dell'articolo 562, provvede ove occorra, alla restizione delle somme pagate in esecuzione della prima condanna per le pene pecuniarie per il mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni ».

ROMEO. Anche a questo articolo propongo il seguente emendamento: *All'ultimo comma sopprimere le parole*: « di condanna ».

VALIANTE, *Relatore*, D'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il punto sette dell'articolo 1 del testo governativo che si riferisce all'articolo 567 del codice di procedura penale, nel testo di cui ho dato lettura, con la soppressione delle parole « di condanna ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora al punto otto dell'articolo 1 proposto dal Governo. Si tratta di un articolo aggiuntivo in quanto la proposta di legge non prevedeva modifiche all'articolo 568 del codice di procedura penale.

Ne do lettura:

Articolo 568. — (Provvedimenti in caso di rigetto dell'istanza di revisione o di giudizio sfavorevole).

« La Corte di cassazione, se dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la carcerazione del condannato. La dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, emette con la sentenza ordine di carcerazione contro il colpevole non detenuto, se questi deve espiare una pena detentiva o una più grave.

Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, fuori del caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non è pronunciata sentenza di assoluzione e nuova sentenza di condanna ai sensi del capoverso dell'articolo 562, il privato che ha domandata la revisione è condannato alle spese del procedimento ».

ROMEO. Anche qui, propongo, all'ultimo comma, l'emendamento soppressivo delle parole « di condanna ».

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 568 del codice di procedura penale, di cui al punto otto dell'articolo 1 del testo proposto dal Governo, tenendo conto della soppressione delle parole « di condanna ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 del testo governativo che non trova riscontro nella proposta di legge. Ne do lettura:

« Al condannato che abbia ottenuto la revisione ai sensi degli articoli 554 n. 5) e 562, capoverso, spetta una equa ripartizione commisurata alla maggiore durata della carcerazione o internamento ed alle più gravi conseguenze personali familiari derivante dalla prima condanna.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 23 maggio 1960, n. 504 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 del testo governativo. Anche questo articolo non trova riscontro nella proposta di legge. Ne do lettura:

« Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze di condanna divenute irrevocabili prima della entrata in vigore della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, ora all'ultimo articolo. L'articolo 6 della proposta di legge è così formulato:

ART. 6.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Il Governo, nell'articolo 4 della sua proposta, suggerisce la seguente formulazione:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Rimane, ora, da votare il nuovo titolo del provvedimento. La proposta di legge ha il seguente titolo: « Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale ». Il Governo ha proposto per il testo da noi testè approvato il seguente titolo: « Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge con il nuovo titolo:

« Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali » (2021):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bisantis, Bosisio, Bova, Cannizzo, Cariota Ferrara, Coccia, De Florio, De Grazia, Del Castillo, Dell'Andro, Guidi, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Romeo, Ruffini, Sforza, Valiante, Zappa e Zoboli.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI